



# EMISSIONE – TRASMISSIONE - RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

## Aspetti normativi

- *Contenuto della fattura elettronica*
- *Data di emissione della fattura elettronica*
- *Data di ricevimento della fattura elettronica e detrazione dell'I. V.A.*
- *Note di variazione nella fattura elettronica ed autofattura*

D.ssa Iva Manfredini

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

- La normativa di riferimento – D.P.R. 633/72 – non è cambiata
- La fattura elettronica (che è l'**originale della fattura**) deve **contenere obbligatoriamente** le informazioni stabilite dall'[art. 21](#) del DPR 633/72 previste per la fatturazione “cartacea” (Prov. AdE n.89757 del 30.04.2018)

Art. 21 – DPR 633/72:

- **data di emissione del documento;**
- **numero progressivo**, che la identifichi in modo univoco;
- ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del cedente/prestatore e del cessionario/committente, dell'eventuale rappresentante fiscale, nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- numero di partita IVA del cedente/prestatore;
- numero di partita IVA del cessionario/committente, o, in caso di soggetto passivo stabilito in altro Stato membro UE, numero identificativo IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento, nel caso in cui il cessionario/committente agisca in qualità di soggetto passivo;
- numero di codice fiscale, nel caso in cui il cessionario/committente non agisca in qualità di soggetto passivo;
- **natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione;**
- corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- aliquota, ammontare dell'imponibile e dell'imposta con arrotondamento al centesimo di euro;
- data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, in caso di cessione intracomunitaria di beni di trasporto nuovi di cui all'art. 38 co. 4 del DL 331/93;
- annotazione del fatto che la fattura è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

- Per la fattura “semplificata” oltre al contenuto minimo di cui all'[art. 21-bis](#) del DPR 633/72, è richiesta l'indicazione numero di partita IVA del cessionario/committente

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

### Definizione di fattura elettronica

E' un documento informatico, in formato strutturato  
(FORMATO XML)


Come si presenta la fattura elettronica



```
<p:FatturaElettronica versione="FPR12" xsi:schemaLocation="http://ivaserv
- <FatturaElettronicaHeader>
- <DatiTrasmissione>
- <IdTrasmittente>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>01234567890</IdCodice>
</IdTrasmittente>
<ProgressivoInvio>00001</ProgressivoInvio>
<FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione>
<CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario>
<PECDestinatario>betagamma@pec.it</PECDestinatario>
</DatiTrasmissione>
- <CedentePrestatore>
- <DatiAnagrafici>
- <IdFiscaleIVA>
  <IdPaese>IT</IdPaese>
  <IdCodice>01234567890</IdCodice>
  </IdFiscaleIVA>
- <Anagrafica>
  <Denominazione>SOCIETA' ALPHA SRL</Denominazione>
  </Anagrafica>
  <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
  <Indirizzo>VIALE ROMA 543</Indirizzo>
  <CAP>07100</CAP>
  <Comune>SASSARI</Comune>
  <Provincia>SS</Provincia>
  <Nazione>IT</Nazione>
</Sede>
</CedentePrestatore>
- <CessionarioCommittente>
- <DatiAnagrafici>
  <CodiceFiscale>09876543210</CodiceFiscale>
- <Anagrafica>
  <Denominazione>BETA GAMMA</Denominazione>
  </Anagrafica>
</DatiAnagrafici>
- <Sede>
  <Indirizzo>VIA TORINO 38-B</Indirizzo>
```

# EMMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA



*Come è strutturata la fattura elettronica*



legenda  
—— = obbligatorio  
----- = facoltativo

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Specifiche  
Tecniche  
[All. A](#)  
Prov.  
89757/2018

Elementi obbligatori

### DATI DI TRASMISSIONE

Tra questi il **<CodiceDestinatario>**

- Per le fatture verso privati (<FormatoTrasmissione>=FPR12) il **<CodiceDestinatario>** **identifica il canale telematico sul quale recapitare la fattura**; deve contenere un valore alfanumerico di 7 caratteri corrispondente a:
  - uno dei **codici che il Sistema di Interscambio** attribuisce ai soggetti, con canale accreditato in ricezione, che ne abbiano fatto richiesta attraverso la funzione 'Richiesta codici destinatario B2B' presente sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it);
  - '0000000', nei casi di fattura destinata ad un soggetto che riceve tramite PEC e questa sia stata indicata nel campo PECDestinatario;
  - '0000000', nei casi di fattura destinata ad un soggetto per il quale non si conosce il canale telematico (PEC o altro) sul quale recapitare il file.
  - 'XXXXXXX', in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia, e inviata al Sistema di Interscambio al fine di trasmettere i dati
- Per le fatture verso la PA (<FormatoTrasmissione>= FPA12) il codice destinatario contiene il codice, di 6 caratteri, dell'ufficio destinatario della fattura, definito dall'amministrazione di appartenenza come riportato nella rubrica "Indice PA".
  - *Le fatture PA continuano ad essere assoggettate a procedure e regole tecniche del DM 55/2013*

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

➤ Alcuni tra gli altri elementi "in aggiunta" rispetto a quelli previsti dall'art. 21 del DPR 633/72:

### obbligatoria

- i dati relativi al **regime fiscale** del cedente/prestatore
- i dati relativi al **tipo di documento**: (TD01 - Fattura; TD02 - Acconto/Anticipo su fattura; TD03 Acconto/Anticipo su parcella; TD04 - Nota di Credito; TD05 - Nota di Debito; TD06 - Parcella; TD20 – Autofattura, e per le fatture ricevute “TD10” e “TD11” per le fatture di acquisto di beni o servizi, TD12 per i documenti riepilogativi)
- i dati relativi alla **natura della cessione di beni e/o prestazione di servizi**, nel caso in cui **non sia prevista l'applicazione dell'imposta**: (N1 - escluse ex art. 15; N2 - non soggette; N3 - non imponibili; N4 - esenti; N5 - regime del margine; IVA non esposta in fattura; N6 - inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di Autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti); N7 - IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 co. 3 e 4 e art. 41 co. 1 lett. b) del DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f) e g) del DPR 633/72 e art. 74-sexies del DPR 633/72)

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

➔ Alcuni tra gli altri elementi "in aggiunta" rispetto a quelli previsti dall'art. 21 del DPR 633/72:

### facoltativi

- **AltriDatiGestionali:** blocco che consente di agli utenti di inserire, con riferimento ad una linea di dettaglio, informazioni utili ai fini amministrativi, gestionali, contrattuali, etc. (ad esempio dati relativi a: DDT, ordini, SAL, CIG, CUP, contratti, convenzioni, ritenute, cassa professionisti, sconti/maggiorazioni, imposta di bollo, ecc)
- **Modalità di pagamento**
- **Allegati**
- **Firma digitale**
  - La fattura fra privati può essere inviata anche in assenza di tale adempimento. La sua apposizione è **da valutare** per le implicazioni in materia contrattuale e civilistica
  - Obbligatoria nella fattura elettronica emessa nei confronti della Pubblica Amministrazione

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## CONTENUTO DELLA FATTURA ELETTRONICA

### Implicazioni operative

- ✓ Individuazione strumenti informatici adeguati
- ✓ Scelta identificazione diretta o mediante intermediari per dotarsi di codice destinatario
- ✓ Valutazione di uno o più indirizzi di recapito e servizio di registrazione AdE se indirizzo unico
- ✓ Verifica anagrafiche clienti e implementazione
- ✓ Verifica impostazione dei dati già a sistema e della codifica di causali e codici IVA
- ✓ Utilizzo “consapevole” del software di fatturazione elettronica
- ✓ Valutazioni su sistemi organizzativi interni (archiviazione, consultazione, validazione, sistema dei pagamenti, )

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

La fattura è emessa al momento di effettuazione dell'operazione (art. 21 comma 4 DPR 633/72)

Momento di effettuazione dell'operazione



**Se, anteriormente alla data in cui si verificano gli eventi sopra riportati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.**

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

M  
o  
m  
e  
n  
t  
o  
  
d  
e  
l  
  
p  
a  
g  
a  
m  
e  
n  
t  
o

mezzo di pagamento	data del pagamento
<i>*incasso tramite contanti</i>	consegna del denaro - il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono.
<i>*Incasso tramite assegno</i>	il momento della consegna coincide con la data apposta sull'assegno (bancario o circolare), le somme si considerano percepiti nel momento in cui il titolo di credito entra nella disponibilità del Cedente/Prestatore (coincidente con la materiale consegna del titolo)
<i>*Incasso tramite bonifico</i>	data dell'accredito della somma sul conto corrente (c.d. "data disponibilità"): è infatti da tale momento che il titolare del conto acquista la facoltà di utilizzare liberamente il proprio denaro (circ. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 38, § 3.3, e Cass. 11.8.2017 n. 20033, - Circ. 26 novembre 2012, n. 44/E, Circolare 15/02/2013 n. 1/E).
Nessuna importanza assumono invece:	<ul style="list-style-type: none"><li>• la c.d. "data valuta", che rileva esclusivamente per il computo degli (eventuali) interessi attivi maturati a favore del cedente/prestatore;</li><li>• il momento in cui viene impartito l'ordine di bonifico;</li><li>• il momento in cui la banca informa il creditore dell'avvenuto accredito.</li></ul>
<i>*Incasso su pagamento tramite carta di credito</i>	dovrebbe rilevare il momento in cui il pagamento viene materialmente eseguito, di regola coincidente con l'accredito della somma sul conto corrente del percipiente. Dal punto di vista pratico, può far fede la copia della ricevuta rilasciata all'atto del pagamento dall'esercente. Analogo principio si ritiene che debba valere anche per le carte prepagate "aperte".

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## *DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA*



### **Termini di emissione della fattura**

#### **■ Fattura immediata**

La fattura immediata è emessa contestualmente al momento di effettuazione dell'operazione (fattura accompagnatoria) ossia entro le ore 24 del medesimo giorno dell'effettuazione *dell'operazione (cfr., in questo senso, la circolare n. 42 del 31 ottobre 1974 e la circolare n. 225/E del 16 settembre 1996)*

#### **■ Fattura differita (art. 21 comma 4 DPR 633/72)**

La fattura differita - che raccoglie le cessioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti di un medesimo soggetto - può essere emessa entro il 15esimogiorno del mese successivo al mese in cui le cessioni vengono effettuate, ma con riferimento al mese precedente.

# EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA




### Data di emissione della fattura elettronica

- La **data di emissione della fattura elettronica** è la **data** riportata nel **campo "Data"** della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica ( 4.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018)
- La **fattura cartacea o elettronica** si ha per **emessa all'atto** della sua **consegna, trasmissione o messa a disposizione del cessionario** (*Art. 21 comma 1 DPR 633/72*).
- Nonostante la data inserita nella fattura e nonostante la trasmissione al Sistema di Interscambio, **la fattura elettronica non** potrà comunque considerarsi **emessa** fintanto che il **recapito al ricevente** non abbia dato **esito positivo** (consegna o mancato recapito).
- La **data** di emissione **indicata in fattura**, in assenza di scarto, è la **data di esigibilità dell'imposta** per il cedente/prestatore.  
"Al riguardo, resta valido quanto più volte chiarito dall'Amministrazione finanziaria in merito alla data di esigibilità dell'imposta, identificabile con la data riportata nella fattura ai sensi degli articoli 21 o 21 bis del D.P.R. n. 633/1972." [*Prov. AdE 89757/2018- Motivazioni*]

# TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## DATA DI EMISSIONE e RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA



# TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA



### Aspetti operativi

Termine ultimo per la trasmissione della fattura elettronica



Fatte salve le ipotesi della fatturazione differita, l'emissione della fattura deve essere contestuale al momento di effettuazione dell'operazione



In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, **si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche** previste dal *provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018* **ed inviato con un minimo ritardo**, comunque **tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta**, costituisca violazione non punibile ai sensi dell'*articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472*. (C.M. 13/E del 02.07.2018)

# TRASMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## NUMERO PROGRESSIVO DELLA FATTURA ELETTRONICA

### Aspetti operativi

#### Numerazione fattura

- Nessun vincolo specifico: numerazione unica (PA+B2B/B2C+cartacee); distinta Sez 1 (PA+B2B/B2C) + Sez. 2 (cartacee); oppure Sez 1 (PA) Sez. 2 (PR=B2B/B2C) + Sez. 3 (cartacee).
- Conseguenze su registri sezionali da adottare e conservazione elettronica (delle fatture elettroniche)

#### Fattura scartata (*comunicato dallo Sdl entro 5 gg*)

La fattura scartata va rimessa (entro 5 gg dalla comunicazione di scarto),

- *preferibilmente* con lo **stesso numero e data** del documento originario
- In alternativa, nuova fattura elettronica
  - a) con data e numero progressivo coerente con ulteriori documenti emessi nel frattempo, richiamando la fattura scartata e stornando la prima fattura con **variazione contabile valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sdl**
  - b) Oppure come sopra, ma attribuendo una specifica numerazione ( a fronte della 50 scartata si rimette la 50/S o 50/R) ed inserendole in un apposito sezionale

# RICEZIONE E DETRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## *DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA*

### **Definizione data di ricezione**

Nel caso di esito positivo del recapito della **fattura elettronica**, la **data di ricezione** è **resa disponibile al destinatario** come indicato nelle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione della stessa. *Prov. AdE 89757/2018 (par. 4.4)*

### **Individuazione data di ricezione:**

- data di consegna della PEC
- data di consegna all'intermediario nei casi di Codice destinatario distribuito da una software house, da un professionista,
- data di consegna tramite webservice se iscritti direttamente allo SDI
- data di lettura della fattura nel caso di consegna nel cassetto fiscale

# RICEZIONE E DETRAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA



La fattura elettronica per il cessionario /committente è **detraibile dalla data di ricezione della fattura**

“In merito, invece, **all’identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell’imposta**, la stessa viene **identificata dalla data di ricezione** attestata al destinatario dai canali telematici di ricezione ovvero dalla data di presa visione della fattura elettronica nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate in cui è stata depositata” *[Prov. AdE 89757/2018- Motivazioni]*

“Il dies a quo da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione i) (sostanziale) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta [art.19, c.1 DPR 633/72] e ii) (formale) del possesso [art.25, c.1 DPR 633/72] di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del menzionato DPR n. 633 1972” *[C.M. 1/E del 17/01/2018]*

# EMISSIONE E RICEZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA

## EMISSIONE ED ESIGIBILITA' - TRASMISSIONE - RICEZIONE E DETRAIBILITA'

### Esempio

Una fattura elettronica, datata 31 gennaio 2019, viene trasmessa al Sistema di Interscambio in data 1° febbraio 2019.

Superati i controlli formali, viene fatto un primo tentativo di recapito al destinatario, che non va a buon fine. La fattura elettronica viene “messa a disposizione” del destinatario in data 3 febbraio 2019 e, nello stesso giorno, il trasmittente riceve una “ricevuta di mancato recapito”. Il 5 febbraio 2019, dopo alcuni tentativi di recapito, la trasmissione della fattura elettronica va a buon fine e viene consegnata all’indirizzo telematico del destinatario.

Si avrà la seguente situazione.

- Data di Emissione della e-fattura: 31 gennaio 2019 (data indicata in fattura);
- Data in cui l’imposta diventa esigibile: 31 gennaio 2019 (data di effettuazione dell’operazione);
- Prova dell’emissione della e-fattura: 3 febbraio 2019.

La data del 5 febbraio 2019 non ha alcuna valenza per **il trasmittente**, né ai fini fiscali né a fini probatori.

Tuttavia, potrebbe avere [ed ha] **valore per il destinatario** al fine di determinare il momento di ricezione della fattura elettronica e della relativa **detraibilità dell’IVA**.

[Centro Studi CGN]

# EMISSIONE – TRASMISSIONE – RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

## Note di variazione

- Le norme tecniche stabilite per la fatturazione elettronica, si applicano anche per le note variazione (note di credito e note di debito) emesse ex art. 26 DPR 633/72.
- L' articolo 26 del DPR 633/72 trova piena applicazione Art. 26 DPR 633/72
- Il Sistema di Interscambio gestisce le sole note di variazione emesse dal “fornitore”  
Da rivedere la prassi, irregolare ma utilizzata, di emissione di nota di debito dal parte del cliente
- Le richieste di variazione del cessionario/committente (cliente) al cedente/prestatore (fornitore) sono gestite fuori dallo SdI
- Le fatture transitate sul sistema di interscambio non sono modificabili e se necessario modificarle occorre possono essere rettificate con note di credito trasmesse allo SdI  
Da rivedere la “sostituzione fatture” per adeguare la descrizione (natura, quantità, qualità).

# EMISSIONE – TRASMISSIONE – RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

## Autofatture

- L'unica fattispecie prevista espressamente dal Provv. AdE 89757/2018 è l' **autofattura** per la regolarizzazione dell'operazione di mancato ricevimento di fattura o ricevimento di fattura irregolare (art. 6 c. 8 lett. a) e b) D.Lgs 471/97). Il cessionario/committente trasmette l'autofattura al SdI compilando:
  - il campo "TipoDocumento" con il codice TD20
  - le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati
- E' poi richiamata, l'emissione di **autofattura per acquisti extra UE** di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti [Prov. AdE 89757/2018 Allegato A Natura N6]

### Mancano indicazioni ufficiali su diversi aspetti

- ✓ Operazioni attive
  - Autofatture omaggi
  - Autofatture per autoconsumo
- ✓ Operazioni passive
  - Integrazione fattura ricevuta acquisti CEE
  - Integrazione fattura ricevuta in reverse-charge
  - Procedure Operazioni San Marino

# Sanzioni

[Art. 6 D.LGS 471/97](#)

In caso di **emissione di fattura**, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, **con modalità diverse** da quelle previste dal comma 3 (**Sdl**), la **fattura si intende non emessa** e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 1, comma 6, d.lgs. n. 127/2015).

Il cessionario e il committente, per non incorrere nella sanzione di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 – **mancato ricevimento di fattura o ricevimento di fattura irregolare** – devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio.

**GRAZIE**

*Studio Penta*

# CONTATTI



Viale Corassori 62, 41124 Modena



Via Caselline 633, 41058 Vignola



**PHONE**

+ 39 059 342651



**EMAIL**

info@studiopenta.it



**WEBSITE**

WWW.STUDIOPENTA.IT